



# COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

**Sindaco**

Sindaco

## Ordinanza n. 3 del 24/03/2020

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA DEL LAVORO**

**Il Sindaco**

**VISTI:**

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- I successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri volti all'emanazione di misure vincolanti di contenimento del contagio da Covid-19;
- L'ultimo DPCM 22 marzo 2020 che ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali sull'intero territorio nazionale ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1;

**PREMESSO** che:

- Il Presidente della Regione Lombardia, per le proprie competenze, ha disciplinato ulteriormente con proprie ordinanze le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;
- Con l'ordinanza 515 del 22 marzo 2020 il Presidente della Regione Lombardia al punto 4 del dispositivo ha individuato i servizi essenziali e di pubblica utilità di attinenza all'amministrazione delle funzioni locali;

**PREMESSO** altresì che la Soc. CEM Ambiente è titolare di una piattaforma ecologica a servizio dei comini di Busnago e di Roncello situata su territorio di Busnago.

**ATTESO** come il servizio di apertura al pubblico della Piattaforma Ecologica oltre a non essere ricompreso nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 non sia enunciato tra i servizi essenziali e di pubblica utilità così come si evince dal punto 4 dell'ordinanza 515 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia;

**RITENUTO** dover adottare ogni azione finalizzata all'attuazione delle misure volte al contenimento del contagio favorendo il permanere delle persone presso il proprio domicilio ed il mantenimento dei soli servizi strettamente necessari;

**RILEVATO** che la comunità scientifica indica che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi;

**ATTESA** la propria competenza territoriale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi di Legge;

**SENTITO** comunque il Sindaco del Comune di Roncello;

### **ORDINA**

alla Soc. CEM Ambiente s.p.a. con sede in Località Cascina Sofia, 1 – Cavenago, la chiusura al pubblico della Piattaforma Ecologica sita in via Del Lavoro – Busnago, con decorrenza immediata.

### **DISPONE**

- La notifica del presente provvedimento alla Soc. CEM Ambiente;
- La trasmissione al Comune di Roncello;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- La pubblicazione sul sito istituzionale;
- Che la presente ordinanza manterrà i suoi effetti fino a revoca.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso, Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

-

Il Sindaco  
Corti Marco / Arubapec S.p.a.  
(sottoscritto digitalmente)